

CONTRIBUTO AFFITTO 2017

Il Bando è rivolto ai **residenti nel Comune di Ponte Buggianese** che vivono in un'abitazione in affitto, con contratto di locazione regolarmente registrato, e relativa tassa di registrazione annuale assolta, che possiedono i requisiti previsti nel bando.

Il reddito per l'ammissione al bando comprovato dall'attestazione **I.S.E./I.S.E.E 2017** rilasciata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), ai sensi del DPCM 159 del 2013, riportante un valore **I.S.E. non superiore ad € 13.049,14** ed un valore **I.S.E.E. non superiore ad € 28.301,02**.

I cittadini comunitari, devono essere in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.

I cittadini di uno stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia. Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana (ai sensi delle normative vigenti).

NOTA BENE

La domanda, debitamente compilata, sottoscritta e completa dei documenti richiesti, deve essere presentata **all'ufficio Protocollo dell'Ente: entro il 19 GIUGNO 2017 - ORE 12:00 termine perentorio**

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

-fotocopia del contratto di affitto con gli estremi della registrazione (tutte le pagine) relativo all'alloggio adibito ad abitazione (il canone di locazione è quello registrato, al netto degli oneri accessori);

-fotocopia della registrazione annuale del contratto di affitto **o fotocopia della cedolare secca**.

-fotocopia delle ricevute di pagamento dell'affitto 2017, in possesso alla data di presentazione della domanda, in bollo, che dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. [specificare se il pagamento è in contanti o con assegno, se con assegno indicare il numero]. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve risultare il rispetto della normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi. Le ricevute da giugno a dicembre dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2018, **solo da coloro che saranno inseriti nella fascia A senza che l'ufficio debba richiederle**. Per coloro che nella graduatoria sono inseriti nella fascia "B" le ricevute dovranno essere presentate solo ed esclusivamente su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali;

-fotocopia del codice IBAN del c/c bancario, postale o carta superflash del richiedente;

-fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (intestataro del contratto di locazione);

-fotocopia della certificazione della commissione medica, se nel nucleo familiare sono presenti portatori di handicap grave – L. 104/92 o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente superiore ai 2/3;

RISERVATO A CHI HA DENUNCIATO "ISE ZERO"

-per i soggetti che dichiarano "ISE ZERO" o un ISE di importo inferiore o comunque non congruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatorio che il richiedente alleggi la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità ed attestazione ISEE in corso di validità. Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di Enti o Associazioni dovrà indicare i dati di quest'ultimi, nonché la somma ricevuta nell'anno reddituale di riferimento. Non potranno essere accolte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte da cittadini stranieri residenti in Paesi esteri non UE.

DICHIARAZIONI SU PROPRIETA' IMMOBILIARI:

Il bando è riservato ai cittadini che NON possiedono titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero (da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare). In caso di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo di uno o più componenti del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta. I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); i cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano;

I cittadini di Paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla graduatoria. I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla graduatoria. Sono esclusi da richiedere al proprio Paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2017. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

-(In caso di morosità) dichiarazione del proprietario, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria della morosità (L.269/2004), e rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2017.

-In caso di decesso del beneficiario, il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario dell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto agli eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, **da presentarsi al Comune entro il termine del 31.01. 2018.**

-fotocopia del NUOVO contratto di affitto, nel caso che il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2017, **trasferito** la propria residenza in altro alloggio del Comune di Ponte Buggianese, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può superare in ogni caso il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.